

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4041 del 2003, proposto dal signor A. K., rappresentato e difeso dagli avvocati Gilberto Gualandi e Federico Gualandi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Lungotevere Flaminio n.46 pal. IV sc. B presso lo studio Grez

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e la Prefettura di Ravenna, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sez. I, 30 dicembre 2002, n. 2625, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 409 del 2000;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 7 giugno 2005;

Uditi l'avvocato Fausto Buccellato per l'appellante, su delega dell'avvocato G. Gualandi, e l'avvocato dello Stato Tortora per le Amministrazioni appellate;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. In data 6 agosto 1997, il signor A.K. ha proposto una istanza, volta alla concessione della cittadinanza italiana.

Col provvedimento n. K10-37848 del 15 ottobre 1999, il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza.

Col ricorso n 409 del 2000 (proposto al TAR per l'Emilia Romagna), l'interessato ha impugnato il provvedimento di reiezione dell'istanza e ne ha chiesto l'annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 2625 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2. Col gravame in esame, il signor A. K. ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto la reiezione del gravame.

3. All'udienza del 7 giugno 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell'Interno, in data 15 ottobre 1999, ha respinto la domanda dell'appellante, volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Il provvedimento si è basato sul parere contrario del Dipartimento della pubblica sicurezza, che in data 8 luglio 1999 ha rilevato come l'interessato 'risulterebbe essere un esponente di una organizzazione estremistica islamica' e 'sospettato di fornire supporto logistico ad integralisti tunisini ed algerini'.

Con la sentenza impugnata, il TAR per l'Emilia Romagna ha respinto il ricorso di primo grado, rilevando la natura pienamente discrezionale del potere di concedere la cittadinanza italiana.

2. Col gravame in esame, l'interessato ha riproposto le censure formulate in primo grado ed ha lamentato:

- la violazione dei principi fondanti lo Stato di diritto e degli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 6, n. 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992;

- vari profili di eccesso di potere, per insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, inadeguata motivazione e contraddittorietà, poiché gli sono stati rilasciati il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno.

3. Così riassunte le articolate censure dell'appellante, ritiene la Sezione che esse risultino infondate e vadano respinte.

L'art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante '*nuove norme sulla cittadinanza*', alla lettera c) del comma 1 ha previsto che l'acquisto della cittadinanza è preclusa quando emerge '*la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica*'.

Tra tali motivi, sicuramente rientra il caso in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche.

L'appellante, con le sue diffuse deduzioni, ha contestato che nel caso di specie vi siano tali ragionevoli e comprovati elementi, poiché non basterebbe il parere contrario espresso dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha richiamato i precedenti accertamenti, senza indicarne le fonti o specifiche circostanze di fatto.

Ritiene al riguardo la Sezione che le delicate questioni sollevate dall'appellante risulterebbero meritevoli di considerazione ove l'ordinamento consentisse la revoca del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in presenza di circostanze sopravvenute che consentissero l'esercizio di un potere di riesame.

In tal caso, infatti, ove fosse giuridicamente possibile non annoverare più tra i cittadini italiani chi non abbia mantenuto un comportamento coerente con lo status assunto col provvedimento concessorio, il Ministero potrebbe seguire un più largo criterio di concessione della cittadinanza, con la serenità di poter revocare il decreto ove successivi accadimenti evidenziassero la non meritevolezza della misura.

Invece, nell'attuale quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza – in quanto attributivo di uno status – risulta irrevocabile.

E' pertanto del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non si evinca l'integrazione dello straniero in Italia, 'tale tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale' (Cons. Stato, Sez. I, 14 gennaio 2004, n. 5267) e invece siano emersi contatti con appartenenti ad associazioni estremistiche.

Quanto alla sufficienza della motivazione da porre a base del diniego, ad avviso della Sezione l'Amministrazione - per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti - può limitarsi a ravvisarne la sussistenza, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sulla sussistenza dei medesimi contatti.

Inoltre, non sussiste alcuna contraddittorietà tra l'atto impugnato e gli atti di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, poiché:

- è del tutto ragionevole che, in assenza di elementi oggettivi e riscontrabili, il Ministero consenta il soggiorno nel territorio dello Stato, mantenendo il potere di adottare l'atto di espulsione di chi risulti responsabile di specifiche condotte aventi rilevanza penale (potere che verrebbe meno col rilascio della concessione di cittadinanza);

- il Ministero - anche se ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno - conserva il potere di negare la concessione di cittadinanza a chi, sulla base di riservati accertamenti istruttori, risulti avere contatti con organizzazioni estremistiche (rientrando nella sua sfera di discrezionalità il valutare quando non vi sia più traccia di tali contatti e il ritenere - con un giudizio prognostico - che la concessione della cittadinanza non sarà seguita da alcuna condotta che ne evidenzi la mancata meritevolezza).

Ciò comporta che non vi è nemmeno alcuna violazione dei richiamati principi costituzionali dello Stato di diritto (Sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1978), poiché gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata 'dopo cinque anni' dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).

4. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M..

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 4041 del 2003.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 7 giugno 2005

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....19/07/2005